

ULTIMISSIMA

Nel momento di andare in macchina apprendiamo che è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL dirigenti industria - parte economica - scaduto il 31.12.2001.

In estrema sintesi riportiamo i principali termini dell'accordo:

- per l'anno 2002, saranno corrisposti 1.250 euro, comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale;
- per gli anni successivi, saranno corrisposti 130 euro/mese dal 1.1.2003 e 250 euro, dal 1.9.2003.

Gli arretrati saranno liquidati nel ruolo paga di aprile 2003.

Tutti i termini dell'accordo, ben più articolato per quanto riguarda la tutela del dirigente, verranno riportati e illustrati nel prossimo numero del giornale.



SISTEMA FERROVIE
PERIODICO DELL'ASSIDIFER
FNDAI

ANNO 12°
N° 3-4/2003



Questo numero del giornale è interamente dedicato alle novità introdotte dalla finanziaria 2003 in materia tributaria e previdenziale.

La ricerca è stata realizzata da Giustino Di Nallo esperto di problematiche applicative, soprattutto in materia previdenziale, che, in questo giornale, è riuscito a esemplificare un concetto come la "no tax area", difficile da spiegare anche per chi ha deciso di introdurlo nella legislazione.

In questo numero: le nuove aliquote fiscali, i nuovi scaglioni di reddito, il nuovo meccanismo di calcolo dell'IRPEF, il cumulo fra pensione e redditi da lavoro, la perequazione delle pensioni, il trattamento minimo INPS, i limiti di reddito per il cumulo fra redditi e pensioni, gli importi degli assegni sociali, il tetto pensionabile, gli indici di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili.

LA FINANZIARIA 2003

PRESENTAZIONE

Il nostro esperto, **Giustino Di Nallo**, ha elaborato il presente *Insero Speciale*, per offrire ai dirigenti FS e non soltanto a loro nozioni e riferimenti normativi in materia di fisco e di previdenza, poiché entrambi gli argomenti sono stati oggetto di recenti modifiche.

1.0. FISCO PIÙ LEGGERO PER I REDDITI PIÙ BASSI

La Finanziaria 2003 (legge 27.12.2002, n. 289, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2002), traccia le basi del primo modulo della riforma fiscale, ridisegnando il nuovo meccanismo di calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La struttura è rimasta sostanzialmente la stessa: cinque scaglioni di reddito e cinque aliquote fiscali, in attesa di pervenire, progressivamente, a due; sono, però, cambiati i parametri base: l'importo dei singoli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali.

1.1. NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Nelle sottostanti **Table A.1 ed A.2**, sono riportati, rispettivamente, gli importi annuali e mensili dei nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta.

Tabella A.1

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2003		
IMPORTI ANNUALI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
sino a □ 15.000	□ 15.000	23%
da □ 15.001 a □ 29.000	□ 14.000	29%
da □ 29.001 a □ 32.600	□ 3.600	31%
da □ 32.601 a □ 70.000	□ 37.600	39%
oltre □ 70.000	Illimitato	45%

Tabella A.2

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2003		
IMPORTI MENSILI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
sino a □ 1.250,00	□ 1.250,00	23%
da □ 1.250,01 a □ 2.416,67	□ 1.166,67	29%
da □ 2.416,68 a □ 2.716,67	□ 300,00	31%
da □ 2.716,68 a □ 5.833,33	□ 3.166,66	39%
oltre □ 5.833,33	Illimitato	45%

1.2. DETRAZIONI D'IMPOSTA PER PRODUZIONE DEL REDDITO

Le detrazioni d'imposta sono state notevolmente ridimensionate nel numero e negli importi.

Sono diversificate in relazione alla tipologia del reddito, per cui, a parità di reddito, possono anche differire.

Ne sono previste 5 misure per redditi da lavoro dipendente; 7 per redditi da pensione e 3 per redditi da lavoro autonomo e d'impresa.

Nelle sottostanti **Table B.1, B.2 e B.3**, sono riportate, rispettivamente, le detrazioni spettanti per redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo e d'impresa.

Tabella B.1

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
IMPORTI ANNUALI		IMPORTI MENSILI	
da □a □	Misura	da □a □	Misura
fino a □ 27.000,00	0	fino a □ 2.250,00	0
da 27.000,01 a 29.500,00	□ 130,00	da 2.250,01 a 2.458,33	□ 10,83
da 29.500,01 a 36.500,00	□ 235,00	da 2.458,34 a 3.041,67	□ 19,58
da 36.500,01 a 41.500,00	□ 180,00	da 3.041,68 a 3.458,33	□ 15,00
da 41.500,01 a 46.700,00	□ 130,00	da 3.458,34 a 3.891,67	□ 10,83
da 46.700,01 a 52.000,00	□ 25,00	da 3.891,68 a 4.333,33	□ 2,08
oltre □ 52.000,00	0	oltre □ 4.333,33	0

Tabella B.2

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE			
IMPORTI ANNUALI		IMPORTI MENSILI	
da □a □	Misura	da □a □	Misura
fino a □ 24.500,00	0	fino a □ 2.041,67	0
da 24.500,01 a 27.000,00	□ 70,00	da 2.041,68 a 2.250,00	□ 5,83
da 27.000,01 a 29.000,00	□ 170,00	da 2.250,01 a 2.416,67	□ 14,17
da 29.000,01 a 31.000,00	□ 290,00	da 2.416,68 a 2.583,33	□ 24,17
da 31.000,01 a 36.500,00	□ 230,00	da 2.583,34 a 3.041,67	□ 19,17
da 36.500,01 a 41.500,00	□ 180,00	da 3.041,68 a 3.458,33	□ 15,00
da 41.500,01 a 46.700,00	□ 130,00	da 3.458,34 a 3.891,67	□ 10,83
da 46.700,01 a 52.000,00	□ 25,00	da 3.891,68 a 4.333,33	□ 2,08
oltre □ 52.000,00	0	oltre □ 4.333,33	0

Tabella B.3

DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA	
IMPORTI ANNUALI	
da □a □	Misura
fino a □ 25.500,00	0
da 25.500,01 a 29.400,00	□ 80,00
da 29.400,01 a 31.000,00	□ 126,00
da 31.000,01 a 32.000,00	□ 80,00
oltre □ 32.000,00	0

1.2.1. DETRAZIONI PER CARICO DI FAMIGLIA

Nulla è innovato per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico.

Le detrazioni per carico di famiglia (*coniuge, figli minorenni e maggiorenni ed altre persone conviventi ed a carico*) spettano a condizione che le suddette persone non posseggano redditi superiori a □ 2.840,51 annui.

1.2.2. DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Le detrazioni per coniuge a carico non hanno subito alcuna modifica.

Gli importi spettanti in relazione al reddito sono riportati nella sottostante **Tabella C**.

Tabella C

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO (INVARIATE)			
REDDITO IMPONIBILE		DETRAZIONI SPETTANTI	
ANNUO	MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
sino a □ 15.493,71	sino a □ 1.291,14	□ 546,18	□ 45,52
sino a □ 30.987,41	sino a □ 2.582,28	□ 496,60	□ 41,38
sino a □ 51.645,69	sino a □ 4.303,81	□ 459,42	□ 38,28
oltre □ 51.645,69	oltre □ 4.303,81	□ 422,23	□ 35,19

1.2.3. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni per figli a carico (*di qualsiasi età, anche se non conviventi, purché non posseggano redditi superiori ad □ 2.840,51 annui*), spettano in misure differenziate, in ragione del livello di reddito, del numero dei figli, della loro età, nonché delle condizioni fisiche e mentali degli stessi (**portatori di handicap**).

Se la detrazione compete ad un solo genitore, viene attribuita in misura intera.

Se spetta a più contribuenti (*entrambi i coniugi*), l'importo va ripartito in proporzione all'onere sostenuto da ciascun coniuge e commisurato al livello di reddito di ciascun contribuente.

Se la retribuzione imponibile di uno dei coniugi supera i limiti di reddito, che comportano l'attribuzione di detrazioni di importo inferiore, l'altro può richiedere l'attribuzione delle detrazioni in misura intera, se più conveniente.

Nella sottostante **Tabella D**, sono riportate le misure *annuali e mensili* spettanti, con riferimento alle diverse situazioni reddituali ed al numero dei figli.

Tabella D

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO				
NUMERO FIGLI	REDDITO ANNUO	REDDITO MENSILE	DETRAZIONE ANNUA	DETRAZIONE MENSILE
1	sino ad □ 36.151,98	sino ad □ 3.012,66	□ 516,46	□ 43,04
	sino ad □ 51.645,69	sino ad □ 4.303,81	□ 303,68	□ 25,31
	oltre □ 51.645,69	oltre □ 4.303,81	□ 285,08	□ 23,76
2	sino ad □ 41.316,55	sino ad □ 3.443,05	□ 1.032,92	□ 86,08
	sino ad □ 51.645,69	sino ad □ 4.303,81	□ 303,68 x 1	□ 25,41 x 1
	oltre □ 51.645,69	oltre □ 4.303,81	□ 336,73 x 1	□ 28,06 x 1
3	sino ad □ 46.481,12	sino ad □ 3.873,43	□ 1.549,38	□ 129,12
	sino ad □ 51.645,69	sino ad □ 4.303,81	□ 303,68 x 1	□ 25,41 x 1
	oltre □ 51.645,69	oltre □ 4.303,81	□ 336,73 x 2	□ 28,06 x 2
4 o più	Qualsiasi reddito		□ 516,46 x n	□ 43,04 x n

1.2.4. DETRAZIONE PER IL PRIMO FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE

In mancanza del coniuge (*deceduto, separato, ecc.*), la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio, se più conveniente.

1.2.5. ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI

Per ciascun figlio di età inferiore a 36 mesi, a prescindere dal reddito individuale e familiare, compete una detrazione maggiorata.

Tale maggiorazione non spetta, se il contribuente ha diritto alla detrazione massima di □ 516,46 annui (□ 43,04 mensili) oppure se beneficia della detrazione di □ 774,69 annui (□ 64,56 mensili), per figli portatori di handicap.

Nella sottostante **Tabella E**, sono riportati gli importi (*annuali e mensili*) della maggior detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

Tabella E

ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI	
IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE (per 12 mesi)
□ 123,96	□ 10,33

1.2.6. DETRAZIONE PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Nella sottostante **Tabella F**, sono riportati gli importi (*annuali e mensili*) della detrazione spettante per figli portatori di handicap.

Tale detrazione non è cumulabile con altre detrazioni per figli a carico.

Tabella F

DETRAZIONE PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP	
IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE (per 12 mesi)
□ 774,69	□ 64,56

2.0. NUOVA NORMATIVA PER DETERMINARE IL REDDITO IMPONIBILE

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla **Finanziaria 2003** è la **No-Tax Area**, ovvero la fascia di reddito non assoggettabile a prelievo fiscale e, quindi, da escludere dall'IRPEF, allo scopo di garantire la progressività impositiva e bilanciare la contemporanea rimodulazione delle nuove aliquote fiscali.

Tale deduzione base è stata fissata in □ 3.000 annui, a prescindere dalla tipologia del reddito, ed opera forfetariamente per tutti i contribuenti, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo, maturato nel periodo d'imposta.

2.1. DEDUZIONI AGGIUNTIVE

In aggiunta alla **deduzione base di □ 3.000**, fruibile da tutti i contribuenti, la nuova normativa individua ulteriori deduzioni, che competono nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrono redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e/o d'impresa.

Essa si differenzia in relazione alla natura del reddito ed è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

2.1.1. PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Per i redditi di lavoro dipendente la deduzione base di □ 3.000 è aumentata di un ulteriore importo, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno, corrispondente ad □ 4.500, per cui la deduzione massima annua fruibile viene elevata ad □ 7.500.

2.1.2. PER I REDDITI DI PENSIONE

Per i pensionati la deduzione base di □ 3.000 è aumentata di un ulteriore importo di □ 4.000, da rapportare al periodo di pensione nell'anno, per cui la deduzione massima annua fruibile viene elevata ad □ 7.000.

2.1.3. PER I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O D'IMPRESA

Per i redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa, la deduzione base di □ 3.000 è aumentata di un ulteriore

importo di □ 1.500, per cui la deduzione massima annua fruibile viene elevata ad □ 4.500.

A differenza di quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, la maggiorazione, spettante per i redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa, non va raggugliata alla durata dell'attività lavorativa, ma spetta a prescindere dal periodo dell'attività svolta nell'anno.

2.1.4. NON CUMULABILITÀ DI PIÙ DEDUZIONI

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro, per cui se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà usufruire della deduzione più favorevole.

2.1.5. REDDITI DI LAVORO E DI PENSIONE NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA

Qualora, nel corso del periodo di imposta, un lavoratore dipendente risolve il suo rapporto di lavoro e dalla stessa data percepisce la pensione, le deduzioni spettanti per ciascuna tipologia di reddito (*lavoro dipendente e di pensione*) vanno rapportate alla durata dei singoli periodi.

A tal fine, viene presa in esame la situazione di un lavoratore dipendente, che, con decorrenza 30.4.2003, risolve il suo rapporto di lavoro e, dal 1° maggio 2003, inizia a percepire la pensione.

Al suddetto contribuente spetta, in ogni caso, la deduzione base di □ 3.000, alla quale vanno aggiunti due distinti importi, rapportati alla durata delle singole posizioni, che si ottengono dalla seguente elaborazione:

• periodo di lavoro dipendente : giorni 120 = □ 4.500 : 365 x 120 = □ 1.479,45

• periodo di pensione : giorni 245 = □ 4.000 : 365 x 245 = □ 2.684,93

In tal caso, la deduzione aggiuntiva annua spettante sarà pari ad □ 4.164,38 (□ 1.479,45 + □ 2.684,93), alla quale va aggiunta la deduzione base di □ 3.000, uguale per tutti; pertanto, la deduzione totale annua ammonta ad □ 7.164,38.

2.1.6. DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE

La riforma fiscale individua un **valore fisso convenzionale, pari a □ 26.000**, che costituisce il parametro di riferimento per il complesso ed artificioso calcolo della deduzione spettante a ciascun contribuente.

Precisa, altresì, che la deduzione spetta per la parte che si ottiene dal rapporto fra l'ammontare di □ 26.000, aumentato della deduzione prevista per ciascuna tipologia di reddito e di eventuali oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e dell'eventuale credito d'imposta.

Per pervenire a tale risultato, occorre eseguire, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- al **valore fisso convenzionale di □ 26.000**, si sommano le deduzioni spettanti in relazione alla natura del reddito (□ 7.500 per redditi da lavoro dipendente, □ 7.000 per redditi da pensione, □ 4.500 per redditi da lavoro dipendente o d'impresa), nonché gli eventuali oneri deducibili, elencati nell'art.10 del TUIR (*contributi versati a forme pensionistiche complementari, quali Eurofer, oneri per ricongiunzione e per riscatti, erogazioni liberali, contributi per SSN su polizze R.C. auto, ecc.*);
- dalla somma ottenuta, si sottrae l'importo del reddito, aumentato di eventuali crediti d'imposta;
- la differenza ottenuta va divisa per il parametro di □ 26.000,00 ed il quoziente costituisce la percentuale della **No - tax area**;
- la suddetta percentuale viene moltiplicata per l'importo della **No-tax area**, differenziata in relazione alla natura del reddito, e si ottiene l'importo della deduzione.

Tale complesso ed articolato procedimento di calcolo può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula:

$$D_{Sp} = \frac{26.000 + OD + NTA - RC - CI}{26.000} \times NTA$$

ed, in assenza di oneri deducibili e di credito d'imposta, più semplicemente:

$$D_{Sp} = \frac{26.000 + NTA - RC}{26.000} \times NTA$$

dove,

Dsp sta per deduzione spettante
OD sta per Oneri Deducibili
NTA sta per No-Tax Area
RC sta per Reddito Complessivo
CI sta per Credito d'Imposta

Se il risultato di tale frazione è maggiore od uguale a 1, la deduzione spetta nella misura intera, prevista per ciascuna tipologia di reddito; se il quoziente è pari a **ZERO o negativo**, la deduzione non compete; negli altri casi, spetta nella percentuale del risultato della frazione, arrotondato alla quarta cifra decimale.

Queste le possibili situazioni, riferite a tre diversi lavoratori dipendenti, con redditi di □ 25.580, di □ 7.500 e di □ 34.300, rispettivamente:

1. (□ 26.000 + □ 7.500 - □ 25.580) : □ 26.000 x □ 7.500 = □ **2.284,62**
2. (□ 26.000 + □ 7.500 - □ 7.500) : □ 26.000 x □ 7.500 = □ **7.500,00**
3. (□ 26.000 + □ 7.500 - □ 34.300) : □ 26.000 x □ 7.500 = - □ **288,46**

Nel primo caso spetta una deduzione pari ad □ 2.284,62, nel secondo caso spetta la deduzione nella misura intera, nell'ultimo caso, la deduzione non spetta, poiché il quoziente è negativo.

2.2. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

L'art. 3 del TUIR stabilisce che **"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili"**.

Il reddito complessivo si determina sommando tutti i redditi percepiti o posseduti dal contribuente. Inoltre, l'art.10 elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai quali va aggiunta la deduzione (**No-Tax Area**), introdotta dalla **Finanziaria 2003**.

Al fine di rendere comprensibile il nuovo meccanismo di calcolo del **reddito imponibile**, nelle sottostanti **Tablelle H.1 ed H.2**, sono riportati due esempi, riferiti, rispettivamente, ad un lavoratore dipendente e ad un pensionato, nei quali sono definiti gli elementi che concorrono a determinare il reddito da assoggettare all'IRPEF, nonché la **percentuale e l'importo della nuova deduzione**.

Tabella H.1

CALCOLO DELLA DEDUZIONE DA APPLICARE SUL REDDITO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE	
Reddito annuo, al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie	□ 25.580,00
Oneri deducibili, di cui all'art.10 del TUIR	□ 310,00
□ 26.000,00 + □ 310,00 + □ 7.500,00	□ 33.810,00
□ 33.810,00 - □ 25.580,00 (differenza da dividere per □ 26.000)	□ 8.230,00
□ 8.230,00 : □ 26.000,00 (percentuale della No-tax area)	31,65 %
□ 7.500,00 x 31,65% (ammontare della deduzione)	□ 2.373,75
□ 25.580,00 - □ 310,00 - □ 2.373,75 (reddito imponibile IRPEF)	□ 22.896,25

Tabella H.2

CALCOLO DELLA DEDUZIONE DA APPLICARE SUL REDDITO DI UN PENSIONATO	
Importo della pensione annua lorda	□ 18.850,00
Oneri deducibili, di cui all'art.10 del TUIR	□ 130,00
□ 26.000,00 + □ 130,00 + □ 7.000,00	□ 33.130,00
□ 33.130,00 - □ 18.850,00 (differenza da dividere per □ 26.000)	□ 14.280,00
□ 14.280,00 : □ 26.000,00 (percentuale della No-tax area)	54,92 %
□ 7.000,00 x 54,92% (ammontare della deduzione)	□ 3.844,40
□ 18.850,00 - □ 130,00 - □ 3.844,40 (reddito imponibile IRPEF)	□ 14.875,60

2.2.1. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo – al netto degli oneri deducibili e della nuova deduzione – le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito, per cui, ai fini dell'applicazione dell'imposta si deve tener conto non solo degli oneri deducibili, già previsti dalla previgente normativa, ma anche della nuova deduzione introdotta dalla riforma fiscale.

2.2.2. CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO SEMPLIFICATO

Il calcolo dell'IRPEF gravante sulla retribuzione imponibile può essere effettuato anche con il sistema semplificato.

Anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni di reddito per le rispettive aliquote fiscali e poi sommare i prodotti ottenuti, si moltiplica l'imponibile per l'aliquota relativa allo scaglione in cui si colloca tale importo, sottraendo dal prodotto ottenuto il correttivo corrispondente.

Nelle sottostanti **Tabella G.1 e G.2**, sono riportati, rispettivamente, i correttivi da applicare per i singoli scaglioni di reddito, **annuali e mensili**.

Tabella G.1

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO ANNUALE DELL'IRPEF		
IMPORTI ANNUALI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
sino a □ 15.000,00	23%	Nessun correttivo
da □ 15.000,01 a □ 29.000,00	29%	□ 900,00
da □ 29.000,01 a □ 32.600,00	31%	□ 1.480,00
da □ 32.600,01 a □ 70.000,00	39%	□ 4.088,00
oltre □ 70.000	45%	□ 8.288,00

Tabella G.2

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO MENSILE DELL'IRPEF		
IMPORTI MENSILI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
sino a □ 1.250,00	23%	Nessun correttivo
da □ 1.250,01 a □ 2.416,67	29%	□ 75,00
da □ 2.416,68 a □ 2.716,67	31%	□ 123,33
da □ 2.716,68 a □ 5.833,33	39%	□ 340,67
oltre □ 5.833,33	45%	□ 690,67

Nella sottostante **Tabella G.3**, è riportato un esempio di calcolo dell'IRPEF, effettuato con il *metodo semplificato*.

Tabella G.3

CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO ORDINARIO			
Reddito imponibile mensile: □ 2.550			
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IRPEF
Primo	□ 1.250,00	23%	□ 287,50
Secondo	□ 1.166,67	29%	□ 338,33
parte del terzo	□ 133,33	31%	□ 41,33
IRPEF totale			□ 667,16
CALCOLO CON IL METODO SEMPLIFICATO - □ 2.550,00 x 31% = □ 790,50 - □ 123,33 = □ 667,17			

2.2.3. CALCOLO DELL'IRPEF

Quale sarà l'importo dell'IRPEF da trattenere sul reddito del contribuente preso a riferimento? Pagherà di più o di meno rispetto all'anno 2002? Determinato il reddito da assoggettare ad IRPEF, si procede, nei modi d'uso, al calcolo dell'IRPEF. Per rispondere alla domanda, che molti si faranno, nella sottostanti **Tabella I.1 ed I.2** viene calcolata l'IRPEF, dovuta, per l'anno 2003, sia dal contribuente lavoratore dipendente che dal pensionato, raffrontando i nuovi importi con quelli trattenuti lo scorso anno, calcolati in base alla previgente normativa.

Tabella I.1

CALCOLO DELL'IRPEF SULL'IMPONIBILE ANNUALE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE con coniuge e n. 2 figli a carico			
Descrizione	Nuovo criterio	Precedente normativa	Differenza
Reddito complessivo	□ 25.580,00	□ 25.580,00	0
Oneri deducibili, art.10 TUIR	□ 310,00	□ 310,00	0
Deduzione No-Tax Area	□ 2.373,75	0	□ 2.373,75
Imponibile	□ 22.896,25	□ 25.270,00	+ □ 2.373,75
IRPEF	□ 5.739,91	□ 6.227,12	- □ 487,21
Detrazioni per produzione del reddito	0	□ 438,99	+ □ 438,99
Detrazione per coniuge e 2 figli	□ 1.529,56	□ 1.529,56	0
IRPEF netta	□ 4.210,35	□ 4.258,57	- □ 48,22

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA NETTA	
Reddito complessivo – IRPEF	(□ 25.580,00 – □ 4.210,35) □ 21.369,65

Tabella I.2

CALCOLO DELL'IRPEF SULL'IMPONIBILE ANNUALE DI UN PENSIONATO CON CONIUGE A CARICO			
Descrizione	Nuovo criterio	Precedente normativa	Differenza
Reddito complessivo	□ 18.850,00	□ 18.850,00	0
Oneri deducibili, art.10 TUIR	□ 130,00	□ 130,00	0
Deduzione No-Tax Area	□ 3.844,40	0	+ □ 3.844,40
Imponibile	□ 14.875,60	□ 18.720,00	- □ 3.844,40
IRPEF	□ 3.421,39	□ 4.131,16	- □ 709,77
Detrazioni per produzione del reddito	0	□ 490,63	+ □ 490,63
Detrazione per coniuge a carico	□ 496,60	□ 496,60	0
IRPEF netta	□ 2.924,79	□ 3.143,93	- □ 219,14

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA NETTA	
Reddito complessivo – IRPEF	(□ 18.850,00 – □ 2.924,79) □ 15.925,21

2.2.4. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NETTA ANNUA

Il reddito annuo è quello risultante dal CUD, che poi si riporta sulla dichiarazione dei redditi. Dal reddito complessivo, al netto delle deduzioni di cui all'art.10 del TUIR e della **No-Tax Area**, si sottrae l'IRPEF, calcolata nei modi previsti, e si ottiene il netto annuo. A tale risultato si aggiungono le eventuali detrazioni spettanti (*per produzione del reddito, per coniuge a carico e per figli a carico*) e si ottiene la retribuzione netta annua.

2.2.5. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NETTA PER SINGOLI PERIODI DI PAGA

Nulla è innovato per quanto attiene al calcolo dell'IRPEF per singoli periodi di paga (imponibile mensile).

La novità sta nell'applicare la **No-Tax Area** anche all'imponibile mensile.

La deduzione teorica annuale presunta, determinata con i criteri sopra descritti, viene divisa per 12 ed il quoziente ottenuto costituisce la deduzione mensile da sottrarre, in aggiunta ad altri eventuali oneri deducibili, al reddito complessivo mensile.

Dall'imponibile mensile si sottrae l'IRPE, calcolata nei modi previsti, e si ottiene il reddito netto mensile; a questo si aggiungono le eventuali detrazioni fiscali spettanti (nella misura di 1/12 di quelle annuali) e si ottiene la retribuzione netta mensile a riscuotere.

Se nel corso dell'anno, per effetto di una serie di fattori non preventivati (promozione, aumenti contrattuali, riliquidazione della pensione, oppure per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale), l'imponibile subisce variazioni, occorre rideterminare la deduzione spettante e, di conseguenza, il nuovo imponibile mensile, su cui applicare l'IRPEF.

2.2.6. CALCOLO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ

Di norma, sulla tredicesima mensilità viene effettuato il conguaglio annuale dell'IRPEF, per cui tale mensilità aggiuntiva viene tassata con l'aliquota relativa allo scaglione di reddito più elevato nel quale la colloca la retribuzione imponibile annua.

Non competono le detrazioni fiscali, in quanto queste si corrispondono solo per 12 mensilità.

2.2.7. TASSAZIONE DELLE ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Le mensilità aggiuntive (ex Premio di esercizio) vengono tassate come una mensilità ordinaria, salvo conguaglio a fine anno.

2.2.8. IPOTESI DI TASSAZIONE MENSILE SU TREDICI RATE

Quando l'imponibile è già noto all'inizio del periodo d'imposta, come per i pensionati, la tassazione può essere suddivisa in 13 rate uguali.

In tal caso, sulle 12 mensilità ordinarie l'IRPEF sarà più pesante, mentre sulla 13^a mensilità sarà più leggera e potrebbe non essere sottoposta a conguaglio. Resta inteso che le detrazioni saranno corrisposte per 12 rate.

Si ha motivo di ritenere che l'INPS abbia adottato tale criterio di tassazione (13 rate lorde uguali), poiché alcuni pensionati lamentano che sulla pensione di gennaio 2003 l'IRPEF è notevolmente superiore a quella trattenuta lo scorso anno.

E' anche più semplice calcolare l'importo della deduzione mensile spettante (per 13 rate).

La formula per il calcolo può essere schematizzata con la seguente espressione

$$D_{Sp/13} = \frac{\square 26.000/13 + \square 7.000/13 - Red/13}{\square 26.000} \times \square 7.000/13$$

la quale, a seguito delle possibili semplificazioni, viene così trasformata:

$$D_{msp} = \frac{\square 2.000 + \square 538,46 - R_m}{\square 2.000} \times \square 538,46$$

Dmsp sta per deduzione mensile spettante

Rm sta per reddito mensile (1/13 di quello annuale)

A tal fine, nella sottostante **Tabella L.1** viene riprodotto l'esempio relativo allo stesso pensionato, già esaminato nella precedente **Tabella I.2**, ma con la determinazione mensile della **No-tax area**, dell'IRPEF e della retribuzione, previa divisione dell'imponibile annuo per 13 rate.

Tabella L.1

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NETTA MENSILE DI UN PENSIONATO, con coniuge a carico	
Importo della pensione mensile lorda	□ 1.450,00
Oneri deducibili, di cui all'art.10 del TUIR	□ 10,00
□ 2.000,00 + □ 10,00 + □ 538,46	□ 2.548,46
Importo da dividere □ 2.000 (□ 2.548,46 - □ 1.450,00)	□ 1.098,46
Calcolo percentuale della No-tax area (□ 1.098,46 : □ 2.000,00)	54,92%
Ammontare della deduzione (□ 538,46 x 54,92%)	□ 295,72
Reddito imponibile (□ 1.450,00 - □ 10,00 - □ 295,72)	□ 1.144,28

CALCOLO DELL'IRPEF MENSILE (per 13 mesi uguali)	
Imponibile mensile	□ 1.144,28
Imposta lorda (□ 1.144,28 x 23%)	□ 263,18
Detrazione per coniuge a carico	□ 41,38
IRPEF netta (□ 263,18 - □ 41,38)	□ 221,80
Retribuzione mensile netta (□ 1.450,00 - □ 221,80)	□ 1.228,20
Tredicesima netta (□ 1.450 - 263,18)	□ 1.186,82
Retribuzione annua netta (□ 1.228,20 x 12 + □ 1.186,82)	□ 15.925,22

RISCONTRO	
Retribuzione annua netta calcolata nella Tabella I.2	□ 15.925,21

Lo stesso procedimento potrebbe essere attuato per i redditi di lavoro dipendente, anche se, per tale tipologia di reddito, nel corso dell'anno si possono verificare consistenti variazioni retributive, che, però, possono essere regolarizzate in sede di conguaglio di fine anno.

Anche per tale tipologia di reddito, nella sottostante **Tabella L.2**, viene rielaborato l'esempio riportato nella precedente **Tabella I.1**, relativo ad un lavoratore dipendente, ma prendendone a riferimento gli importi mensili.

Tabella L.2

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NETTA MENSILE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE, con moglie en. 2 figli a carico	
Importo mensile (1/13 della retribuzione annuale imponibile presunta)	□ 1.967,69
Oneri deducibili, di cui all'art.10 del TUIR	□ 23,85
□ 2.000,00 + □ 23,85 + □ 576,92	□ 2.600,67
Importo da dividere □ 2.000 (□ 2.600,67 - □ 1.967,69)	□ 633,08
Calcolo percentuale della No-tax area (□ 633,08 : □ 2.000,00)	31,65%
Ammontare della deduzione (□ 576,92 x 31,65%)	□ 182,60
Reddito imponibile (□ 1.967,69 - □ 23,85 - □ 182,60)	□ 1.761,24

CALCOLO DELL'IRPEF MENSILE (per 13 mesi uguali)	
Imponibile mensile	□ 1.761,24
Imposta lorda (□ 1.761,24 x 29% - □ 69,23)	□ 441,53
Detrazione per coniuge e figli a carico (□ 41,38 + 86,08)	□ 127,46
IRPEF netta (□ 441,53 - □ 127,46)	□ 314,07
Retribuzione mensile netta (□ 1.967,69 - □ 314,07)	□ 1.653,62
Tredicesima netta (□ 1.967,69 - 441,53)	□ 1.526,16
Retribuzione annua netta (□ 1.653,62 x 12 + □ 1.526,16)	□ 21.369,60

RISCONTRO	
Retribuzione annua netta calcolata nella Tabella I.2	□ 21.369,65

2.3. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

L'art. 2, comma 4, della **Finanziaria 2003**, precisa che tale deduzione, ove spetti, non opera sul reddito da assoggettare all'addizionale regionale e comunale, per cui tali sovrimezzate vengono applicate sul reddito complessivo, al netto dei soli oneri deducibili e non anche della **No-tax area**.
Ha, inoltre, stabilito che, per l'anno 2003, gli enti locali (Regioni e Comuni) non potranno aumentare le aliquote delle rispettive addizionali.

2.3.1. SGRADITA SORPRESA PER I PENSIONATI 2001 E 2002

Molti pensionati, soprattutto quelli la cui pensione è stata liquidata nel corso dell'anno 2002, a gennaio, hanno avuto la sgradita sorpresa di vedere la loro pensione ridotta, ed in alcuni casi, dimezzata od addirittura non corrisposta per i mesi di gennaio e febbraio.

Tale anomalia è da imputare ad un programma di tassazione non adeguatamente testato: gli acconti sono stati corrisposti senza operare alcuna trattenuta IRPEF e sulla tredicesima mensilità è stata applicata un'aliquota IRPEF inferiore a quella prevista, per cui, soprattutto per le pensioni più elevate, nel scorso mese di dicembre è stato corrisposto un importo netto pari a 4 volte (anziché due) l'importo della pensione percepita nel precedente mese di novembre.

Inoltre, da gennaio 2003, sulle pensioni liquidate nel 2002 vengono operate le trattenute per addizionale regionale e comunale, calcolate sull'imponibile dell'anno precedente, sovrimezzate non applicate, in quanto, come previsto dalla normativa vigente, gli importi dovuti per l'anno 2001 sono stati trattenuti dalle FS SpA, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, gli aumenti spettanti per perequazione sono quasi interamente assorbiti dalle trattenute per addizionale regionale e comunale.

Sorpresamente anche per i vecchi pensionati residenti in comune di Roma, poiché l'Amministrazione Capitolina ha deciso di applicare l'addizionale comunale dal 1° gennaio 2002, che verrà trattenuta, ovviamente, nel corso del 2003.

3.0. CUMULO FRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO

Già la **Finanziaria 1999** (art.77 della legge 448/1998) aveva stabilito che le pensioni di anzianità, liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, erano totalmente cumulabili con redditi di lavoro.

Successivamente, l'art.72 della legge 388/2000 (**Finanziaria 2001**) aveva alleggerito ulteriormente il problema, stabilendo che le pensioni di anzianità e quelle di invalidità, di importo superiore al trattamento minimo del FPLD, sono cumulabili con redditi di lavoro autonomo (compreso quello per Co.Co.Co.) nella misura del 70% della parte che eccede il suddetto trattamento minimo.

In ogni caso, la trattenuta non può superare il 30% dell'importo meno elevato fra reddito da lavoro e la pensione, ridotta del trattamento minimo.

La finanziaria 2003, all'art.44/1, ha ulteriormente ridotto tali limiti, stabilendo che **le pensioni di anzianità**, liquidate successivamente al 31.12.2002 (ovvero dal 1° gennaio 2003), con 37 anni di contribuzione e di 58 anni di età (**la cui somma costituisce il parametro 95**), saranno integralmente cumulabili sia con redditi di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

3.1. CUMULO LIBERO CON "PEDAGGIO"

Ma la finanziaria 2003 ha voluto sanare le situazioni pregresse, introducendo il cosiddetto **"cumulo libero con pedaggio"**

3.1.1. PENSIONATI CON RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002

L'art. 44/2 ha stabilito che i titolari di **pensione di anzianità**, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, svolgevano un'attività lavorativa, possono cumulare, **vita natural durante**, il trattamento di pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, versando un'**oblazione**, il cui importo si ottiene moltiplicando il 30% dell'importo della pensione del mese di gennaio 2003, diminuita del trattamento minimo F.P.L.D. (pari ad □ 402,12), per la differenza fra il parametro 95 e la somma dell'anzianità contributiva e dell'età, possedute alla data del pensionamento.

In ogni caso, tale **oblazione** non può essere inferiore al 20% dell'importo della pensione mensile di gennaio 2003 e non superiore a tre volte la pensione stessa.

L'anzianità contributiva e gli anni di età si arrotondano alla prima cifra decimale e la loro somma al numero intero più vicino (per difetto o per eccesso).

Purtroppo, tale norma lascia scoperti coloro che sono andati in pensione nel corso del mese di dicembre 2002, poiché il legislatore ha ignorato che le pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive ed esonerative (dipendenti pubblici, ferrovieri compresi) possono decorrere da qualsiasi giorno del mese, contrariamente a quanto avviene per gli iscritti all'AGO, per i quali la pensione decorre, sempre e comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro ed alla di presentazione della domanda.

La previgente normativa in materia di cumulo (parziale e totale), fra pensione di anzianità con redditi da lavoro, troverà ancora applicazione nei confronti di coloro che conseguiranno la pensione con requisiti inferiori a quelli previsti dal primo comma dell'art.44 (**58 anni di età e 37 di contributi**).

Va ribadito che la pensione di anzianità, nonché quella di invalidità, al compimento dell'età pensionabile (**65 anni per tutti**), si trasforma in pensione di vecchiaia, per cui cessa qualsiasi **divieto** di cumulo con redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Nelle sottostanti **Tabella M.1, M.2 e M.3**, sono sviluppati i conteggi per il calcolo dell'**"una tantum"** da versare all'INPS da parte di tre pensionati, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, intrattenevano un rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, nonché di Co.Co.Co.).

Tabella M.1

DIRIGENTE ANDATO IN PENSIONE ALL'ETÀ DI 53 ANNI E 11 MESI E CON 32 E 9 MESI DI SERVIZIO	
Età - anni 53, mesi 11 e giorni 18	53,9
Anzianità contributiva - anni 32, mesi 9 e giorni 2	32,7
Totale arrotondato al numero più vicino	86,6 arrotondato a 87
Pensione lorda mensile del mese di gennaio 2003, perequata	□ 5.373,73
Pensione minima mensile INPS	□ 402,12
Pensione lorda mensile di gennaio 2003, diminuita di □ 402,12	□ 4.971,61
30% della pensione computabile	□ 1.491,48
Differenza fra il parametro 95 e la somma fra età e contributi (86)	8
Importo totale da versare, a sanatoria (□ 1.491,98 x 8)	□ 11.931,86
Acconto da versare, entro il 17 marzo 2003 (□ 13.423,32 x 30%)	□ 3.579,56
Importo di ciascuna delle 5 rate trimestrali	□ 1.670,46
Importo annualmente trattenuto dall'INPS (□ 1.491,98 x 12)	□ 17.897,76
Risparmio per il solo anno 2003 (□ 17.897,76 - □ 11.931,86)	□ 5.965,90

Tabella M.2

FERROVIERE ANDATO IN PENSIONE ALL'ETÀ DI 56 ANNI E 4 MESI E CON 37 E 3 MESI DI SERVIZIO	
Età - anni 56 e mesi 1	56,1
Anzianità contributiva - anni 37 e mesi 4	37,3
Totale arrotondato al numero più vicino	93,4 arrotondato a 93
Pensione lorda del mese di gennaio 2003, perequata	□ 2.182,32
Pensione minima mensile INPS	□ 402,12
Pensione lorda mensile di gennaio 2003, diminuita di □ 402,12	□ 1.780,20
30% della pensione computabile	□ 534,06
Differenza fra il parametro 95 e la somma fra età e contributi (93)	2
Importo da versare, entro il 17/3/2003 (□ 534,06 x 2)	□ 1.068,12
Acconto da versare, entro il 17 marzo 2003 (30% di □ 1.068,12)	□ 320,44
Importo di ciascuna delle 5 rate trimestrali	□ 149,54
Importo annualmente trattenuto dall'INPS (□ 534,06 x 12)	□ 6.408,72
Risparmio per il solo anno 2003 (□ 6.408,72 - □ 1.068,12)	□ 5.340,60

Tabella M.3

FERROVIERE ANDATO IN PENSIONE ALL'ETÀ DI 59 ANNI E 8 MESI E CON 36 E 5 MESI DI SERVIZIO	
Età - anni 59 e mesi 8	59,7
Anzianità contributiva - anni 36 e mesi 5	36,4
Totale arrotondato al numero più vicino	96,1 arrotondato a 96
Pensione lorda del mese di gennaio 2003, perequata	□ 1.092,32
Pensione minima mensile INPS	□ 402,12
Pensione lorda mensile di gennaio 2003, diminuita di □ 402,12	□ 690,20
30% della pensione computabile	□ 207,06
Differenza fra il parametro 95 e la somma fra età e contributi (96)	-1
Deve versare il 20% della pensione, poiché 207,06 è inferiore al 20%	□ 218,46
Acconto da versare, entro il 17 marzo 2003	□ 65,54
Importo di ciascuna delle 5 rate trimestrali	□ 30,58
Importo annualmente trattenuto dall'INPS (□ 207,06 x 12)	□ 2.484,72
Risparmio per il solo anno 2003 (□ 2.484,72 - □ 218,46)	□ 2.266,26

3.1.2. PENSIONATI NON AVENTI UN RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002

Per i pensionati che, alla data del 30.11.2002, non intrattenevano un rapporto di lavoro, nel caso in cui, in futuro presteranno attività lavorativa, possono ugualmente beneficiare del suddetto **"cumulo"**, previo versamento di analogo **pedaggio**, che può essere effettuato anche dopo la scadenza del 17 marzo 2003 (poiché 16 marzo cade di domenica), purché non siano trascorsi più di 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

L'importo da versare si calcola con gli stessi criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere dovuto da coloro che, alla predetta data, svolgevano un'attività lavorativa, ma prendendo a riferimento la pensione del mese precedente la data di decorrenza del rapporto di lavoro ed applicando una maggiorazione del 20%. Non sono previsti importi minimi o massimi.

4.0. CONFLUENZA DELL'INPDAL NELL'INPS

L'art. 42 della finanziaria 2003 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti delle Aziende Industriali (**INPDAL**) sarà soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS.

Nulla cambierà per i Dirigenti già pensionati, mentre si registrerà un aumento della contribuzione a carico dei Dirigenti con stipendi elevati, poiché la normativa AGO non prevede alcun tetto contributivo.

Nella fase transitoria, la pensione sarà calcolata con il criterio del **pro-rata**.

Pertanto, la pensione sarà costituita dalla somma di due quote: a) la prima, corrispondente alle anzianità maturate sino al 31.12.2002, verrà calcolata con i criteri vigenti nell'INPDAL (applicazione del massimale di cui all'art.3, comma 7, del D.Lgs 181/1997); la seconda, relativa alle anzianità acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, verrà calcolata in base alla normativa del F.P.L.D., sia per quanto attiene alle aliquote di rendimento che alle fasce di retribuzione pensionabile (cosiddetto **"Tetto pensionabile"**).

4.1. AUMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER I Co Co Co

L'art.44, comma 6, della finanziaria 2003 ha anche previsto che la contribuzione alla gestione previdenziale separata, di cui all'art.2, comma 26, della legge 335/1995, alla quale sono obbligatoriamente iscritti coloro che svolgono attività lavorativa di collaborazione coordinata e continuativa (**i cosiddetti Co. Co. Co.**), già titolari di pensione previdenziale diretta, viene aumentata del **2,50%** dal 1° gennaio 2003 (**12,50% anziché 10%**) e di un ulteriore **2,50%** dal 1° gennaio 2004 (**15% anziché 10%**).

5.0. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La rivalutazione delle pensioni (meglio nota come **perequazione automatica**), in misura differenziata ed in percentuale decrescente, fu introdotta con decorrenza 1° 4.1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 27.12.1983, n.730 (**Finanziaria 1984**).

In base a tale norma, come modificata dall'art. 69, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388 (**Finanziaria 2001**), ai fini del calcolo degli aumenti da corrispondere ai pensionati, l'importo della pensione in godimento alla data del 31 dicembre di ogni anno, viene suddiviso in 3 scaglioni, sui quali si applica, in percentuale decrescente, l'indice dell'aumento del costo della vita, registrato nel corso dell'anno precedente.

- sul primo scaglione, di importo pari al triplo della pensione minima dell'INPS, si applica il 100% dell'indice inflativo;
- sul secondo scaglione, pari all'importo fra il triplo ed il quintuplo della pensione minima INPS, si applica il 90% dell'indice inflativo;
- sul terzo scaglione, comprendente la parte che eccede il quintuplo (**senza limiti**), si applica il 75% dell'indice inflativo.

I criteri di calcolo della perequazione automatica annuale delle pensioni, sono dettagliati nella sottostante **Tabella N**.

Tabella N

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (art.21, legge 730/1983)	
SCAGLIONI SUI QUALI SI APPLICANO PERCENTUALI DIVERSIFICATE	PERCENTUALE DELL'INFLAZIONE DA APPLICARE
Sino a 3 volte la pensione minima INPS	100% dell'inflazione
Da 3 a 5 volte la pensione minima INPS	90% dell'inflazione
Oltre 5 volte la pensione minima INPS	75% dell'inflazione

5.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI MENSILI SPETTANTI PER PEREQUAZIONE DAL 1° GENNAIO 2003

Con Decreto del Ministero del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in data 20.11.2002, è stato stabilito che, in via provvisoria, l'indice di aumento del costo della vita, rispetto all'anno 2001, è risultato pari al 2,4%, per cui le pensioni, in godimento alla data del 31.12.2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, vanno rivalutate nelle seguenti misure.

- le pensioni, di importo sino a □ 1.178,07 mensili, saranno incrementate del 2,4%;
- sull'importo che eccede □ 1.178,07, e sino ad □ 1.963,45, l'incremento sarà pari al 2,16%;
- sull'importo eccedente □ 1.963,45 si applica l'aumento dell'1,8%.

Nella sottostante **Tabella N.1**, viene calcolato l'importo della perequazione, spettante dal 1° gennaio 2003, su una pensione di □ 1.480,84 mensili.

Tabella M.1

CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2003				
Pensione mensile al 31.12.2002 : □ 1.480,84 - indice inflativo provvisorio 2,4%				
Pensione minima INPS al 31.12.2002	Primo scaglione	Secondo scaglione	Terzo scaglione	Aumento totale
□ 392,69	□ 392,69 x 3,4%	(□ 1.480,84 - □ 1.178,07) x 2,4% x 0,90		
Aumenti mensili lordi	= □ 28,27	= □ 6,54		□ 34,81

5.1.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI CON IL METODO SEMPLIFICATO

Per agevolare i pensionati, i quali desiderano determinare, autonomamente, la loro pensione mensile lorda, spettante dal 1° gennaio 2003, nella sottostante **Tabella K**, viene riportata la formula per calcolare tale aumento.

Si moltiplica l'importo lordo della pensione mensile, in godimento al 31.12.2002, per la percentuale relativa allo scaglione in cui essa si colloca, con l'aggiunta del correttivo previsto per tale fascia (+ □ 2,83 per le pensioni di importo da □ 1.178,08 a □ 1.963,45 e + □ 9,90 per le pensioni di importo superiore ad □ 1.963,45).

Tabella K

CALCOLO DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI CON IL METODO SEMPLIFICATO		
IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE AL 31.12.2002		
sino a □ 1.178,07 mensili	oltre □ 1.178,07 e sino ad □ 1.963,45	oltre □ 1.963,45 (senza limiti)
Importo pensione x 2,4%	Importo pensione x 2,16%	Importo pensione x 1,8%
Correttivo: zero	Correttivo: + □ 2,83	Correttivo : + □ 9,90

5.2. CONGUAGLIO PER L'ANNO 2002

Nulla è dovuto, a conguaglio, per l'anno 2002, in quanto non è stata registrata alcuna differenza fra l'indice inflativo provvisorio e quello definitivo (2,7%).

6.0. TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo (*la pensione mensile minima INPS*) fu istituito nel primo dopo guerra (anni 1945-46), ma trovò definitiva attuazione con la legge 218/1952.

A seguito di tale norma di legge, se la pensione "a calcolo" (ovvero quella calcolata in base alla normativa vigente) risulta inferiore ad un determinato importo, denominato "trattamento minimo", annualmente rivalutata per effetto dell'aumento del costo della vita, deve essere elevata a tale importo (**integrata al minimo**).

6.1. LIMITI DI REDDITO

Sino al 30.9.1983, l'integrazione al trattamento minimo veniva corrisposta, a prescindere dal reddito dell'interessato; a decorrere dal 1° ottobre 1983, compete a condizioni che il reddito del pensionato non sia superiore a determinati limiti di reddito e, dal 1° gennaio 1993, va tenuto conto anche del reddito del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato.

I limiti di reddito variano in relazione alla normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione.

6.1.1. LIMITI DI REDDITO DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

L'art. 6 della sopra citata legge 638/1983 stabilisce che l'integrazione al trattamento minimo spetta a condizioni che il reddito del pensionato non superi il doppio dell'importo della pensione minima del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.).

Tale limitazione non ha subito modifiche.

6.1.2. LIMITI DI REDDITO DEL CONIUGE

L'art. 4, comma 1/b, del D.Lgs 503/1992 (riforma Amato), ha stabilito che l'integrazione al trattamento minimo non spetta nelle seguenti fattispecie:

a) Pensionato non coniugato

Non deve possedere redditi propri, assoggettabili ad IRPEF, per un importo superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del F.P.L.D.

b) Pensionato coniugato

Non deve possedere redditi propri per un importo superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD oppure redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il suddetto trattamento minimo.

6.1.3. SUCCESSIVE MODIFICHE

Solo per le pensioni liquidate nel corso dell'anno 1994, il limite di reddito coniugale per l'integrazione al minimo è elevato a 5 volte l'importo della pensione minima INPS.

Infine, per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31.12.1994, in applicazione dell'art. 2, comma 14, della riforma Dini (legge 8.8.1995, n.335), tale limite viene definitivamente fissato pari a 4 volte l'importo del trattamento minimo.

I suddetti limiti di reddito sono comprensivi della pensione da integrare, per cui l'integrazione può essere totale, se la somma fra pensione integrata ed i redditi posseduti è uguale o inferiore ai limiti di reddito annualmente fissati dall'INPS.

Se il reddito complessivo è inferiore al limite previsto, l'integrazione sarà attribuita in misura tale da non comportare il superamento del limite stesso (integrazione parziale).

Non sarà corrisposta alcuna integrazione, se la somma fra la pensione spettante ed i redditi coniugali posseduti superano i limiti annualmente previsti.

6.1.4. REDDITI DA NON COMPUTARE

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, non vanno computati:

- Il trattamento di fine rapporto;
- Il reddito della casa di abitazione;
- Importo della pensione da integrare.

6.2. IMPORTI DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La perequazione automatica trova applicazione su tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, per cui gli importi degli assegni in godimento al 31.12.2002, dal 1° gennaio 2003, saranno incrementati del 2,4%.

6.3. I NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI MINIMI

I nuovi importi dei trattamenti minimi di pensione, mensili ed annuali, relativi all'anno 2003, sono riportati nel sottostante **Tabella O**.

Tabella O

IMPORTI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DAL 1° GENNAIO 2003					
IMPORTO	PENSIONE MINIMA INPS	TRATTAMENTO MINIMO LSU (D.LGS 81/2000)	PENSIONE SOCIALE	ASSEGNO SOCIALE	ASSEGNO VITALIZIO
mensile	□ 402,12	□ 444,52	□ 295,85	□ 358,99	□ 229,20
annuo	□ 5.227,56	□ 5.778,76	□ 3.846,05	□ 4.666,87	□ 2.979,60

6.4. LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO PER IL 2003

Per effetto della perequazione, anche i limiti di reddito, per l'integrazione al trattamento minimo, sono stati elevati del 2,4%.

Nella sottostante **Tabella P**, sono riportati i limiti di reddito personale per l'integrazione totale, parziale e nulla, per l'anno 2003.

Tabella P

LIMITI DI REDDITO PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	□ 402,12	da □ 402,12 ad □ 804,24	oltre □ 804,24
annui	□ 5.227,56	da □ 5.227,56 ad □ 10.455,12	oltre □ 10.455,12

Nelle sottostanti **Tabella Q.1, Q.2, e Q.3**, sono riportati i limiti di reddito coniugale per l'integrazione totale, parziale e nulla, per l'anno 2003.

Tabella Q.1

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1° GENNAIO 1994			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	□ 402,12	da □ 402,12 ad □ 804,24	oltre □ 804,24
annui	□ 5.227,56	da □ 5.227,56 ad □ 10.455,12	oltre □ 10.455,12

Tabella Q.2

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
PENSIONI CON DECORRENZA FRA IL 1° GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE 1994			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	□ 1.608,48	da □ 1.608,48 ad □ 2.010,60	oltre □ 2.010,60
annui	□ 20.910,24	da □ 20.910,24 ad □ 26.137,80	oltre □ 26.137,80

Tabella Q.3

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 1994			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	□ 1206,36	da □ 1.236,36 a □ 1.608,48	oltre □ 1.608,48
annui	□ 15.682,68	da □ 15.682,68 ad □ 20.910,24	oltre □ 20.910,24

6.5. LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AD □ 516,46 MENSILI

L'art. 38 della **Finanziaria 2002** ha stabilito che i trattamenti pensionistici minimi, nonché gli assegni sociali (pensioni sociali, assegno sociale, ecc.), erogati a soggetti disagiati (invalidi, ultrasettantenni, ecc), vengono elevati ad □ **6.173,98** annui (□ **516,46** mensili).

Tali incrementi competono a condizione che:

- il beneficiario non possieda redditi propri di importo annuo pari o superiore ad □ **6.836,57**;
- se coniugato, non possieda redditi cumulati per un importo superiore ad □ **11.503,36**, pari ad □ **884,87** mensili, importo che si ottiene sommando alla pensione integrata, rivalutata del 2,4% (□ 525,89) il valore dell'assegno sociale per il 2003 (□ **358,98**).

Se i redditi posseduti sono inferiori a tali limiti, viene corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento degli stessi.

Nella determinazione del reddito non si tiene conto della casa di abitazione.

Al fine di dissipare eventuali dubbi circa l'entità della maggiorazione e chiarire le condizioni per usufruirne, prendiamo in esame alcune situazioni possibili.

- Titolare di assegno sociale dell'importo mensile di □ **358,98**: ha titolo ad un'integrazione pari ad □ **157,48** mensili (**2.047,24** □ **annui**).
- Pensionato, coniugato, con trattamento minimo (□ **402,12** mensili), proprietario di sola casa di abitazione, il cui coniuge non gode di alcun trattamento pensionistico: ha titolo ad un'integrazione mensile di □ **114,34** (**1.486,42** □ **annui**).
- Coniugi, entrambi titolari di trattamento minimo (□ **402,12** x **2** = □ **804,24** mensili): entrambi hanno titolo ad una maggiorazione mensile pari ad □ **35,60**.
- Marito titolare di pensione mensile pari ad □ **521,62** e moglie del trattamento minimo di □ **402,12**: la moglie non ha titolo ad alcuna integrazione, in quanto il reddito familiare (□ **12.008,62**) supera il limite di □ **11.503,36**.
- Coniugi, entrambi pensionati, con trattamento minimo (□ **402,12**), con casa di abitazione e redditi da terreni e fabbricati pari ad □ **224,64**: ciascuno di essi ha titolo ad un'integrazione mensile di □ **31,68**.

6.6. IMPORTI DEGLI ASSEgni SOCIALI PER L'ANNO 2003

Anche gli importi dei trattamenti sociali sono stati rivalutati del 2,4%.

Nella sottostante **Tabella R**, sono riportati gli importi mensili ed annuali delle pensioni e dei vari assegni sociali, per l'anno 2003.

Tabella R

IMPORTI MENSILI E ANNUALI DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEgni SOCIALI PER L'ANNO 2003		
Pensione mensile (per 13 mensilità), corrisposta a:	Importi mensili	Importi annui
Mutilati ed invalidi civili totali (da 18 a 65 anni)	□ 223,90	□ 2.910,70
Ciechi civili assoluti ricoverati (ultra diciottenni)	□ 223,90	□ 2.910,70
Ciechi civili assoluti non ricoverati (ultra diciottenni)	□ 242,13	□ 3.147,69
Ciechi civili assoluti minori di 18 anni	□ 223,90	□ 2.910,70
Ciechi civili parziali "ventesimisti"	□ 223,90	□ 2.910,70
Sordomuti	□ 223,90	□ 2.910,70
Assegno di assistenza (per 13 mensilità), corrisposto a:		
Mutilati ed invalidi civili parziali (da 18 a 65 anni)	□ 223,90	□ 2.910,70
Assegno di accompagnamento (per 12 mensilità), corrisposto a:		
Mutilati ed Invalidi Civili parziali, minori di 18 anni (non deambulanti)	□ 436,32	□ 5.762,76
Indennità di accompagnamento (per 12 mensilità), corrisposta a:		
Mutilati ed Invalidi civili totali (bisognosi di assistenza continua)	□ 634,73	□ 7.616,76
Ciechi Civili assoluti (ultra diciottenni)	□ 634,73	□ 7.616,76
Ciechi Civili assoluti , minori di 18 anni	□ 634,73	□ 7.616,76
Ciechi Civili assoluti , minori pluriminorati	□ 634,73	□ 7.616,76
Speciale indennità, per 12 mesi, corrisposta a:		
Ciechi civili parziali "ventesimisti"	□ 114,09	□ 1.369,08
Assegno a vita (per 13 mensilità), corrisposto a:		
Ciechi civili parziali "decimasti"	□ 166,13	□ 2.159,69
Indennità di comunicazione (per 12 mensilità), corrisposta a:		
Sordomuti perilinguali	□ 178,53	□ 2.142,36
Indennità di frequenza (per 12 mensilità), corrisposta a:		
Mutilati ed Invalidi Civili, minori di 18 anni, con difficoltà persistenti	□ 223,90	□ 2.910,70
Mutilati ed Invalidi Civili, minori di 18 anni, frequentanti scuole e corsi	□ 223,90	□ 2.910,70
Minori ipoacusici	□ 223,90	□ 2.910,70

6.7. LIMITI DI REDDITO PER IL CUMULO FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DI LAVORO

Come è noto, il comma 42 dell'art.1 della legge 335/1995 (cosiddetta riforma Dini) ha stabilito che la pensione di invalidità (o assegno d'invalidità per l'AGO), viene ridotta se il reddito da lavoro supera i limiti fissati nella tabella G, allegata alla suddetta legge.

Nella sottostante **Tabella S**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2003, nonché le percentuali di riduzione applicabili.

Tabella S

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DI LAVORO			
LIMITI DI REDDITO	Importi per l'anno 2003		Percentuale di riduzione
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	
sino a 4 volte il trattamento minimo	sino □ 1608,48	sino □ 20.910,24	Nessuna
oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo	da □ 1.608,49 ad □ 2.010,60	da □ 20.910,25 ad □ 26.137,80	25%
oltre 5 volte il trattamento minimo IN	oltre □ 2.010,60	oltre □ 26.137,80	50%

6.8. CUMULO FRA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Anche per la pensione ai superstiti (o di reversibilità), la riforma Dini (legge 335/1995, art.1, comma 41), ha fissato dei limiti di reddito per la cumulabilità con il reddito del beneficiario.

Nella sottostante **Tabella T**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2003, nonché le percentuali di riduzione applicabili, per le diverse situazioni reddituali.

Tabella T

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO				
LIMITI DI REDDITO	Importi per l'anno 2003		Percentuale di riduzione	PERCENTUALE DI PENSIONE SPETTANTE
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI		
sino a ino a 3 volte il trattamento minimo INPS	sino □ 1.206,36	sino □ 15.682,68	Nessuna	100%
oltre 3 e sino a 4 volte il trattamento minimo INPS	da □ 1.206,37 ad □ 1.608,48	da □ 15.682,69 ad □ 20.910,24	25%	75%
oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS	da □ 1.608,49 ad □ 2.010,60	da □ 20.910,25 ad □ 26.137,80	40%	60%
oltre 5 volte il trattamento minimo INPS	oltre □ 2.010,60	oltre □ 26.137,80	50%	50%

Tali riduzioni non trovano applicazione, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

7.0. TETTO PENSIONABILE

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs 503/1992, come modificato ed integrato dall'art.59, comma 1, della legge 449/1997 (finanziaria 1998), ha stabilito che anche sulle retribuzioni pensionabili dei dipendenti pubblici, **ferrovieri compresi**, eccedenti i limiti indicati nella sottostante **Tabella U**, costituenti la retribuzione media pensionabile per il calcolo della **Quota B**, debbono trovare applicazioni le riduzioni vigenti per gli iscritti all'AGO (cosiddetti **"abbattimenti"**).

Tale importo viene annualmente rivalutato con riferimento all'indice inflativo applicato per la perequazione delle pensioni.

Per il 2003, per effetto della perequazione, il **"Tetto Pensionabile"**, sarà provvisoriamente rivalutato del 2,4%, per cui l'importo provvisorio sarà fissato pari □ **36.959,23** annuali (□ **3.079,94** mensili).

Ai fini della ritenuta per **Fondo Pensioni**, sulle retribuzioni eccedenti tale limite si applica una maggiore trattenuta dell'1% (**9,89% anziché 8,89%**).

Tabella U

IMPORTI SUI QUALI TROVANO APPLICAZIONE GLI ABBATTIMENTI		
IMPORTI ANNUI	IMPORTO MENSILE DELLO SCAGLIONE	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
sino ad □ 36.959,23	□ 3.079,94	Nessuno
sino ad □ 49.155,78	□ 1.016,38	20% (1,6% anziché 2%)
sino ad □ 61.352,32	□ 1.016,38	32,5% (1,35% anziché 2%)
sino ad □ 70.222,54	□ 739,19	45% (1,10% anziché 2%)
oltre □ 70.222,54	Illimitato	55% (0,90% anziché 2%)

8.0. MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Anche il massimale contributivo, introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995, art.2, comma 18), sarà rivalutato, per effetto della perequazione automatica. Inizialmente, nel 1996, tale massimale era pari a £. 132.000.000 annui; a seguito delle rivalutazioni annuali, per l'anno 2003, è stato elevato ad □ 80.390,68.

9.0. RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI PER L'ANNO 2003

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs 503/1992 ha stabilito che, ai fini del calcolo della quota di pensione, afferente alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992, le retribuzioni, che concorrono a determinare la base pensionabile, sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le predette retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

Nella sottostante **Tabella Z** sono riportati gli indici di rivalutazione, relativi all'ultimo decennio, sia per la quota "A" che per la quota B, con l'avvertenza che, per i dipendenti pubblici, **ferrovieri compresi**, tali variazioni operano unicamente sulle retribuzioni costituenti la base pensionabile per il calcolo della quota "B", in quanto, come è noto, per la determinazione della quota "A" vengono computate le voci stipendiali fisse in godimento alla data del collocamento in quiescenza, incrementate, peraltro, del 18% (con esclusione dell'I.I.S.).

Tabella Z

Anno	INDICI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI PER L'ANNO 2003	
	QUOTA A	QUOTA B
	Per le anzianità acquisite sino al 31.12.1992. Non applicabili ai Ferrovieri	Per le anzianità maturate dal 1.1.1993. Trovano applicazione anche per i Ferrovieri
1993	1,3136	1,4072
1994	1,2598	1,3415
1995	1,1838	1,2615
1996	1,1321	1,2028
1997	1,1154	1,1712
1998	1,0957	1,1395
1999	1,0787	1,1111
2000	1,0517	1,0727
2001	1,0243	1,0345
2002	1,0000	1,0000
2003	1,0000	1,0000



Gentile Iscritto Assidifer,
oggi, poter scegliere una Banca per comodità, solidità, tradizione e qualità dei servizi, è una scelta molto difficile ed impegnativa.
L'ampia offerta del settore bancario a volte fa compiere delle scelte affrettate dettate il più delle volte dall'istinto!
Banca Manager, per sua natura e per sua mission, si estranea da questa panoramica alquanto caotica.
Essa è il frutto della tradizione di un gruppo bancario solido come il Gruppo Bancario Capitalia e dell'innovazione data da Federmanager, la

Le ragioni di una scelta sicura

Federazione dei Dirigenti Industriali.
La possibilità di avvalersi di una Banca creata per le necessità della classe dirigenziale italiana e per il mondo dei liberi professionisti è una novità assoluta nel mondo bancario del nostro paese.
Una banca di nicchia per una clientela di alto standing.
Grazie a canali innovativi quali il telefono, internet e uffici di Consulenti Finanziari su tutto il territorio nazionale, il servizio Banca Manager vuole essere un servizio di qualità.
Una Banca aperta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno con il supporto di

moderne tecnologie e soprattutto in grado di offrire sempre una consulenza finanziaria personalizzata. Per ogni approfondimento sull'offerta di prodotti e servizi, non esiti a contattare il Call Center al nr. Verde 800.185.185 ed a prendere un appuntamento, senza impegno, con un promotore finanziario di Banca Manager. Sappiamo che diversificare i propri risparmi non è sempre una scelta molto facile...noi lo facciamo di mestiere! Questo è il nostro carattere distintivo, questa è la nostra forza!

Alberto Serra - Resp. Mktg e Comunicazione

Messaggio pubblicitario



CONTO DIRIGENTI

CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI



Conto Corrente	
Canone trimestrale	6,5 euro
Tasso creditore annuo	3,25% sui depositi fino a 7.500 euro 2% sulla parte di deposito superiore ai 7.500 euro
Tasso debitore annuo	- nei limiti del fido concesso Prime Rate ABI meno 0,5% - oltre i limiti di fido Prime Rate ABI più 1,5%
Commissione di massimo scoperto	- nei limiti del fido 0,15% trimestrale - oltre i limiti di fido 0,50% trimestrale
Capitalizzazione interessi creditori e debitori	trimestrale
Libretto assegni	gratuito
Credito rotativo	10.000 euro
Operazioni bancarie	
Costo unitario operazioni	- gratuite le prime 40 operazioni per trimestre (160 annuali) - 0,80 euro le ulteriori
Bonifici	Internet gratuiti Call Center Italia: gratuiti Estero: 13,00 euro (in uscita), + 0,05% (commissioni di servizio) gratuiti fino alle 40 operazioni trimestrali
Giroconti	gratuiti
Pagamenti	gratuiti fino alle 40 operazioni trimestrali
Domiciliazione utenze	gratuiti fino alle 40 operazioni trimestrali
Valute versamenti	
Bonifici in entrata	2 giorni lavorativi
Contanti e assegni circolari	stesso giorni di Banca di Roma
Assegni bancari, assegni circolari di altre banche, assegni e vaglia postali	2 giorni lavorativi
Estratto conto	
Riepilogo annuale cartaceo	gratuito
Trimestrale cartaceo	gratuito (incluso nel canone trimestrale)
Altre condizioni	
Imposta di bollo	25,56 euro all'anno
Estinzione conto	75,00 euro

Bancomat	
Canone annuo	gratuito
Prelievi ATM / Bancomat	gratuiti su tutti gli sportelli
Prelievi ATM estero (circuito CIRRUS)	3,00 euro
Pagamenti POS/Pagobancomat	gratuiti
Pagamenti POS estero (circuito MAESTRO)	10,00 euro
Massimali prelievi ATM-Italia (Bancomat)	giorno: 250,00 euro mese: 1.500,00 euro
Massimali prelievi ATM-Estero (CIRRUS)	giorno: 250,00 euro mese: 1.500,00 euro
Massimale pagamenti POS-Italia (Pagobancomat)	mese: 750,00 euro (anche in un'unica soluzione)
Massimale pagamenti POS-Estero (Maestro)	mese: 750,00 euro (anche in un'unica soluzione)
Massimale FASTPay	singolo pagamento: 62,00 euro
Carta di credito (condizioni principali)	
Carta Base (Visa/Mastercard)	
Canone annuale	16,00 euro
Carta Oro (Visa/Mastercard)	
Canone annuale	42,00 euro
Massimale Visa/Mastercard Base	1.600,00 euro
Massimale Visa/Mastercard Oro	5.200,00 euro
Commissione prelievo contanti	4%
Data debito pagamenti	giorno 25 del mese
Estratto conto	1,29 euro
Rimborso rateale	
Tasso di interesse annuo	TAN 15,6% (Carta Base) 15% (Carta Oro) T.A.E.G.: 18,437% (Carta Base) 16,428% (Carta Oro)
Importo rata mensile (a scelta tra):	
• rata variabile	
• 1/4 del saldo mensile (rata min: 75,00 euro)	
• 1/8 del saldo mensile, solo per la Mastercard Base (rata min: 50,00 euro)	
• rata "fissa" (superiore alla rata minima sopraindicata)	

Operatività titoli	
Canone annuo	gratuito
Custodia e amministrazione titoli	25,00 euro
Imposta di bollo	25,56 euro
Estratto Conto Titoli annuale cartaceo	gratuito
Nota informativa	
Invio cartaceo, su richiesta	2,00 euro
Commissioni	
Azioni, warrant, covered warrant	0,25% (commissione minima: 10 euro)
Obbligazioni	0,25%
Compravendita BOT	3 mesi: 0,10% 6 / 12 mesi: 0,15%
Opzioni Iso-Alfa	1 per mille sul ctv del sottostante
Minifib	10,00 euro per contratto
Fib30	14,00 euro per contratto
Mibo30	14,00 euro per contratto
Altre condizioni	
Ordini impartiti per telefono o tramite promotore	commissione aggiuntiva di 3,5 euro
Trasferimento titoli in uscita	10,00 euro per titolo
Servizi aggiuntivi	
• Analisi tecnica/fondamentale (abbonamento Future Best)	10,00 euro al mese
• Video corsi e video lezioni	3,00 euro al mese
• Sala operativa on line	10,00 euro al mese
• Book a 5 livelli	- 2,00 euro - gratuito per chi effettua più di 40 operazioni nel mese
• Overlook (software di analisi tecnica e prezzi in tempo reale)	10,00 euro al mese
Canone mensile gratuito per tutti i servizi aggiuntivi per chi effettua più di 100 operazioni di trading in un mese (promozione valida fino al 31/12/2002)	